

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGERI

22 marzo 2022

La Responsabilità Professionale

Profili di responsabilità

dell'ingegnere nei lavori privati

Quadro normativo di riferimento e principali orientamenti giurisprudenziali

Avv. Alberto Manzella


La responsabilità

La “responsabilità” è la soggezione necessaria della persona alle conseguenze del proprio comportamento contrario ad un dovere giuridico



La funzione del risarcimento

Il risarcimento assolve ad una
funzione riparatoria di ripristino
dello *status quo ante*



La funzione del risarcimento

La **responsabilità contrattuale** presuppone un «precedente rapporto» tra le parti

La **responsabilità extracontrattuale** nasce «a prescindere» da un precedente rapporto.

La vittima dell'illecito subisce un danno «in conseguenza» della condotta posta in essere da un altro soggetto (giuridicamente) *mai visto prima*

La responsabilità extracontrattuale

Nel suo schema di riferimento la responsabilità extracontrattuale si articola attraverso

Azione / omissione - nesso causale - evento di danno (*ingiusto*)

Danno ingiusto

NON è ingiusto il danno che si realizza a seguito di un comportamento legittimo o dall'esercizio di un diritto (es: sciopero – sfratto)

NON è ingiusto il danno che lede un bene / interesse non tutelato dall'ordinamento giuridico



Art. 2043 C.C.

Elementi costitutivi della figura generale di illecito civile (art. 2043 cod. civ.)

1. il fatto
2. la colpa o il dolo (elemento soggettivo)
3. l'evento *ingiusto* (nesso causale)
4. l'evento e il danno (nesso causale)

Art. 2043 Codice Civile,
Risarcimento per fatto illecito

"Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno."

Art. 2043 C.C.

«FATTO»

- *COMPORAMENTO DELL'UOMO*
commissivo
omissivo (eccezione 40 II co. C.P.)
- *FATTO MATERIALE (tegola...)*

Art. 2043 C.C.

«ILLECITO»

- *ATIPICO (no penale) qualunque fatto... che cagiona un danno ingiusto*
- *No danni bagatellari*



«*Eccezioni alla regola*»

Analizzando le fattispecie dall'art. 2047 all'art. 2054 e le altre ipotesi «speciali» (es: responsabilità da prodotto difettoso) si ricava che il DANNEGGIANTE si trova in una posizione «di forza» o comunque «di controllo» da esercitare sulla

FONTE DI PERICOLO

«*Eccezioni alla regola*»

Colpa presunta

«avere fatto tutto il possibile»

«avere adottato tutte le misure idonee»



11

«*Eccezioni alla regola*»

Responsabilità oggettiva

«*salvo che provi il caso fortuito*»

Ogni fatto naturale che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e inevitabilità



Fatto del terzo /
Fatto del
danneggiato

12

Art. 2049 c.c.

Padroni e committenti

Cuius commoda eius et incommoda

...purché nell'esercizio delle loro incombenze



Avv. Alberto Manzella

Artt. 2050 -2054 c.c.

Attività pericolose (colpa presunta)

Cosa in custodia (oggettiva)

Animali (oggettiva - effettivo governo)

Rovina di edificio (colpa presunta?)

Circolazione di veicoli (colpa presunta)

Artt. 2055 – 2059 c.c.

Fissano i criteri per la determinazione del danno

- ***in relazione ai soggetti tenuti al risarcimento (2055)***
- ***in relazione al criterio di valutazione 2056***
- ***in relazione alle modalità (2057 -2058)***
- ***in relazione alla tipologia e alla natura (2059)***

Art. 2055 c.c.

Solidarietà (passiva)

Tutela del patrimonio del danneggiato

*Concorso – presunzione paritetica - regresso
(indagine di merito sul piano causale e
soggettivo)*

Modalità del risarcimento

Se il risarcimento ha la funzione di porre il danneggiato nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo, tutte le volte in cui la condotta del danneggiante ha provocato la perdita di un bene diverso dal denaro o da una "cosa", il risarcimento non può che essere effettuato per equivalente

Modalità del risarcimento

Il danno (di regola) non è mai presunto o *in re ipsa* e deve essere sempre provato nella sua esistenza dal danneggiato

“TIPI” DI DANNO

Danno patrimoniale art. 2043

*Danno **non** patrimoniale art. 2059*

“TIPI” DI DANNO

**Danno patrimoniale:
pregiudizio economico subito dal
soggetto**



“TIPI” DI DANNO

Danno non patrimoniale:

Lesione di interessi giuridicamente rilevanti dal quale derivino pregiudizi non suscettivi di valutazione economica



DANNO NON PATRIMONIALE

Art. 2059 c.c.

La violazione deve essere “seria”

Danno ≠ Disagio

Valutazione rimessa
all'interprete



DANNO NON PATRIMONIALE

**Cass. civ., Sez. Unite, 11/11/2008, n. 26972
(sentenze gemelle 26972-3-4-5)**

Risultano palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi che consistano in disagi, fastidi, disappunti, ansie e in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale.

Sistema di protezione

Fatti della vita privata



Avv. Alberto Manzella

Sistema di protezione

Polizza Assicurativa R.C.



Avv. Alberto Manzella

Il modello giuridico di riferimento della Responsabilità Professionale

Alla base del rapporto Professionista / Cliente «Privato» si pone il **contratto d'opera intellettuale** il cui *contenuto* è «scelto» dalle parti (v. modelli CNI).

Nella relazione tra Professionista e Cliente «Pubblico» il *contenuto* del contratto è specificato da norme che circoscrivono i termini e le modalità attraverso cui si deve *concretizzare* l'adempimento

Il contratto d'opera intellettuale

L'adempimento = attuazione di quanto dovuto

Nella disciplina del contratto d'opera intellettuale, **l'ESATTO ADEMPIMENTO** si basa (*soprattutto*) su un'analisi delle **modalità** con cui l'incarico è stato svolto e **NON** in base al **risultato**

La Funzione del Diritto

Per verificare l'esatto
adempimento

E' SEMPRE NECESSARIA UNA
VALUTAZIONE


temperatura



tempo



capacità



peso



lunghezza




avv. Alberto Manzella

Il processo (civile)

Il processo è una rappresentazione della realtà disciplinata da **REGOLE**

La **REALTA'** PROCESSUALE NON necessariamente coincide con la **REALTA'** di fatto o con la **VERITA'**.

avv. Alberto Manzella



Il Processo (civile)

Nel PROCESSO CIVILE

LE cause NON si vincono perché
si ha RAGIONE ma perché si
gode del *FAVOR PROBATORIO*
CHI DEVE DIMOSTRARE COSA

Obbligazioni di mezzi e di risultato

Nelle **OBBLIGAZIONI DI MEZZI** è adempiente chi ha agito rispettando le regole di diligenza, conoscenza, competenza ecc. tipiche della professione intellettuale

Nelle **OBBLIGAZIONI DI RISULTATO** è adempiente chi ha *realizzato l'obiettivo* prefissato dalle parti



Obbligazioni di mezzi e di risultato

Secondo la tradizionale lettura **interpretativa**, in caso di **lamentato** mancato (o inesatto) adempimento

- nelle obbligazioni di **mezzi** fondate sul contratto d'opera intellettuale, il **creditore** (ex cliente...) doveva **dimostrare** che il professionista non aveva svolto la prestazione con l'ordinaria diligenza
- nelle obbligazioni di **risultato**, al contrario, il debitore, cioè il soggetto tenuto alla prestazione, doveva (e deve) **dimostrare** che la mancata o inesatta esecuzione della prestazione è dipesa da circostanze esterne che hanno reso impossibile l'adempimento (art. 1218 C.C.)

L'onere della prova – l'evoluzione giurisprudenziale



avv. Alberto Manzella

***L'onere della prova – l'evoluzione
giurisprudenziale***

Professioni protette

L'onere della prova – l'evoluzione giurisprudenziale

Interpretazione «attuale»

Cass. Civ. Sez. Un. 15781/2005

La distinzione tra obbligazione di mezzi di risultato non ha alcuna incidenza sul regime di responsabilità

Cass. Civ. III sez. 8826/07

Questa distinzione è il frutto di una risalente interpretazione priva di riscontro normativo e di dubbio fondamento

L'onere della prova – l'evoluzione giurisprudenziale

Cass. Civ. Sez. Un. 13533/2001

Il creditore deve fornire la prova della fonte del suo diritto limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte.

Sul debitore incombe l'onere della dimostrazione dell'avvenuto esatto adempimento

L'onere della prova – l'evoluzione giurisprudenziale

Il cliente dovrà solo provare l'esistenza del contratto ed allegare l'inesatto adempimento

Il professionista avrà l'onere di dimostrare il fatto estintivo o l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

L'onere della prova – l'evoluzione giurisprudenziale

Cass.Civ. III 16754/2012

Il codice del 1942 nasce dalla fusione delle leggi civili con i principi fondamentali del diritto commerciale.

La struttura portante del codice corre lungo l'asse dei rapporti intersoggettivi di tipo patrimoniale piuttosto che attraversare il territorio dei diritti della persona e della personalità.


avv. Alberto Manzella



L'onere della prova – l'evoluzione giurisprudenziale

Cass.Civ. III 16754/2012

Nell'attuale periodo storico, caratterizzato dall'entrata in vigore della Costituzione, la persona - la sua libertà, la sua dignità - assurge via via a rango di primo motore immobile dell'ordinamento giuridico e della sua interpretazione.



avv. Alberto Manzella

L'onere della prova – l'evoluzione giurisprudenziale

Non **BASTA** ESSERE ADEMPIENTI

BISOGNA

DIMOSTRARE

DI ESSERE

STATI

ADEMPIENTI

avv. Alberto Manzella



L'onere della prova

Cass. Civ. 11.8.2005 n. 16846

L'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento di un risultato utile.

Il nesso causale

IN OGNI CASO

Per far sorgere l'obbligazione risarcitoria (contrattuale o extracontrattuale) è necessario l'accertamento di un nesso di causalità tra la condotta e l'evento.

Il nesso causale

L'onere della prova della sussistenza del nesso causale è comunque sempre posto in capo al cliente-creditore

Il nesso causale

Sarà dunque possibile ravvisare ipotesi di “responsabilità senza danno” tutte le volte in cui l’errore professionale non ha cagionato l’evento.



Gli “strumenti di cautela”

Per andare esente da responsabilità, non basta quindi l'esatto adempimento, ma occorre **fornire la prova** di tale esatto adempimento.

Questo significa che è opportuno predisporre idonei “strumenti di cautela” nella **fase esecutiva** del mandato da (eventualmente) utilizzare nel processo.

Le «anomalie» della responsabilità professionale



avv. Alberto Manzella

Nella responsabilità
professionale il più delle volte
non vi è coincidenza
cronologica tra

Condotta

Evento

Danno

Sinistro

Ripercussioni sui contratti assicurativi

***Necessità di prevedere
e disciplinare le
diverse questioni***



LA NOSTRA TUTELA

avv. Alberto Manzella

MANCANZA DI COPERTURA IN CONCRETO



avv. Alberto Manzella